



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**Ordinanza n. 3 del 25/03/2022**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO (*TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA*) SUL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE).**

## IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Visto il Decreto n. 9 del 23/09/2008 del Dirigente dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto avente per oggetto: "D.M. 30/10/2007 - disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den. et Schiff) nel territorio della Regione del Veneto" in cui si decreta, tra l'altro:

1. Nel territorio regionale non sussistono aree nelle quali la presenza della processionaria del pino sia tale da costituire seria minaccia per la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e nelle quali, di conseguenza, debbano essere disposte per finalità fitosanitarie misure di lotta obbligatoria all'insetto.
2. Le modalità tecniche degli eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, verranno stabilite dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari sulla base delle specificità ambientali di volta in volta rilevate...;

Vista la nota informativa della Regione Veneto n. 206699 del 18/05/2015 in cui vengono fornite indicazioni "per affrontare periodiche emergenze sanitarie causate dalla processionaria del pino, soprattutto in occasione delle annate di massiva comparsa dell'insetto..." in riferimento al vigente DM 30/10/2007 e al Decreto n. 9 del 23/09/2008;

Dato atto che talora nel territorio comunale di San Michele al Tagliamento – Bibione, su aree ad elevata densità abitativa, è stata talora rilevata la presenza della "Processionaria del pino" *Traumatocampa pityocampa* sia su alberature insistenti su aree sia di proprietà private sia di proprietà comunale;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive;

Dato atto che alla bisogna risulta necessario intervenire, sia a titolo preventivo che a titolo difensivo, nei confronti dell'insetto di che trattasi per prevenire i rischi per la salute delle persone e/o degli animali a termine dell'art. 4 del succitato D.M. 30/10/2007 seguendo le modalità individuate dai Servizi Fitosanitari Regionali;

Tenuto conto che nel programma di attività del servizio di manutenzione del verde pubblico del territorio il Comune di San Michele al Tagliamento prevede i necessari interventi per la lotta alla processionaria del pino, relativamente alle piante insistenti in aree pubbliche o in proprietà comunali (trattamenti preventivi alla chioma mediante endoterapia e/o rimozione e distruzione dei nidi);

Ritenuto opportuno e necessario che i medesimi interventi siano effettuati anche sulle piante insistenti entro proprietà private al fine di non vanificare gli interventi comunali di cui sopra;

Considerato di primaria importanza l'intervento sui pini e sulle conifere eventualmente infestati/e che si trovino nelle vicinanze di centri abitati, aree residenziali, vie/piazze densamente frequentate, giardini o parchi, scuole o aree frequentati da popolazione, ecc. ...;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Visto il D.M. 30/10/2007

Visto il Decreto della Regione Veneto 9 del 23/09/2008;

Visto l'art. 50, 5° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 117 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112;

Vista e richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 17 del 20/10/2016;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003 e s.m.i., in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981;

### **ORDINA**

1. A tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private o gestori privati che abbiano in carico aree verdi sul terreno comunale (*in particolare ove vi è elevata densità abitativa*) di effettuare ogni anno, a partire dal mese di ottobre/novembre fino alla fine del mese di dicembre/gennaio, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà al fine di accertare la presenza di "nidi" della "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*;

2. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del lepidottero a titolo esemplificativo: *pino silvestre (Pinus sylvestris)*, *pino nero (Pinus nigra)*, *pino strombo (Pinus strobus)*, senza però trascurare altre aghifoglie, quali *Pino domestico (Pinus pinea)*, *cedro dell'Himalaya (Cedrus deodora)*, *cedro dell'Atlante (Cedrus atlantica)* e *larice (Larix decidua)* e ove le alberature si trovino nelle vicinanze di centri abitati, aree residenziali, vie/piazze densamente frequentate, giardini o parchi, scuole o aree frequentati da popolazione;

3. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed ispezioni di cui al punto 1 venisse riscontrata la presenza di "nidi" di "Processionaria del pino", gli stessi soggetti obbligati dovranno immediatamente intervenire operando la rimozione e la distruzione di tali nidi, anche rivolgendosi a ditte specializzate; tali operazioni devono essere svolte entro il mese di marzo.

4. Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali ("bruchi") del lepidottero, i medesimi soggetti obbligati di cui al punto 1 dovranno attivarsi per attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica (con prodotti idonei specificatamente autorizzati) o applicando metodi di cattura massale delle larve secondo le modalità e la tempistica indicate nella nota della Regione Veneto predisposte dalla Direzione Fitosanitaria Regionale e precisate nelle schede allegate alla presente ordinanza (Allegato 1 ed Allegato 2) e parti integranti della stessa. Per le aree oggettivamente non trattabili e/o raggiungibili predisporre cartelli o interdirne l'uso fino alla metà del mese di aprile, periodo in cui solitamente vi è l'interramento e scomparsa delle larve.

### **AVVISA**

La cittadinanza:

- che le spese per gli interventi di cui sopra sono a totale carico della proprietà interessata ove sono radicate le essenze arboree oggetto di eventuale infestazione;

- che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria sulla pubblica via e di conferire gli stessi allo smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana (cestini, cassonetti, ecc.), nonché di trasportarli presso la piattaforma ecologica.

### **ORDINA INFINE**

A TUTTI I DESTINATARI della presente Ordinanza, per il periodo di vigenza del provvedimento:

- di permettere l'accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale ed ai tecnici incaricati della vigilanza sui trattamenti.

### **AVVERTE**

La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le inadempienze saranno riscontrate;

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 sino ad € 500,00, ai sensi del "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali" (rif. DCC n. 110 del 27.12.2007) e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nell'Albo Pretorio on-line del Comune;
- Ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nell'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nell'Albo Pretorio del Comune.

### **DISPONE**

- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni, provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 4 "Vento Orientale", nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

- Che la presente Ordinanza venga/sia adeguatamente resa nota e divulgata a tutti i cittadini mediante affissione all'Albo pretorio on line e presso le Delegazioni Comunali ed eventualmente anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:

- Comando Polizia Locale di San Michele al Tagliamento;
- Carabinieri Forestale della *Stazione di Portogruaro*, via Cadorna 4/A, Portogruaro (VE)
- ULSS n. 4 "Veneto Orientale" via Zappetti (c/o ex silos) - 30026 Portogruaro (VE);
- IAT di Bibione, via Maja, c/o delegazione comunale di Bibione (VE);
- Agenzie, Studi di amministrazione condominiale ed Associazioni di categoria aderenti al progetto EMAS del Polo Turistico di Bibione per adeguata divulgazione ai propri associati;

### **DISPONE ALTRESÌ**

La presente ordinanza sostituisce la precedente avente n. 17 del 20.10.2016, entra in vigore dalla data di pubblicazione e le indicazioni contenute saranno vigenti sino a revoca o modifica della stessa. Per tutto il periodo di vigenza della presente Ordinanza, il personale del corpo di Polizia Locale nonché del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 4 "Veneto Orientale" o altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, sono incaricati di farla osservare.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 25/03/2022

Il Sindaco

Flavio Maurutto  
*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005,  
Codice dell'Amministrazione Digitale*

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 25/03/2022 al 09/04/2022.

**IL MESSO COMUNALE**  
Ferron Willy

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Willy Ferron*

*CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W*

*DATA FIRMA: 25/03/2022 13:30:05*

*IMPRONTA: 37386236303531626139356564306664663735653439393763373932636566376364343263636331*